



**TRIBUNALE DI L'AQUILA**

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;  
vista la delega emessa in data 01/08/2019;

nella procedura di sovraindebitamento 1/2019 R.G. Accordo di composizione della crisi,  
esaminati gli atti, osserva quanto segue.

L'istante, ██████████ ha proposto un accordo di composizione della crisi che, così come da ultimo integrato, si sostanzia come segue:

1. pagamento al 100% delle spese in prededuzione per il compenso dell'OCC-Gestore della Crisi per complessivi €. 14.810,07 al lordo R.a.; questo compenso viene ripartito proporzionalmente in quote percentuali tra le masse: a quella mobiliare per €. 4.431,39 pari al 29,92%; a quella immobiliare per €. 10.378,68 pari al 70,08% come calcolate nel prospetto a pag. 6 della nota integrativa a firma dell'OCC del 02/09/2019);
2. pagamento di nominali €. 174.664,42 al 39,11% in favore di Alicudi SPV S.r.l. – C.A.F. S.p.a. creditori ipotecari per €. 68.315,37 comprensive di spese legali per soccombenza in 15 anni a far data dall'omologa, con degrado in chirografo per €. 106.349,05 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 1.077,68;
3. pagamento di nominali €. 21.870,00 al 100% in favore di Cassa Nazionale Forense creditore privilegiato mobiliare per €. 21.870,00 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta;
4. pagamento di nominali €. 5.610,09 al 31 % in favore della Regione Abruzzo (bolli auto non a ruolo) creditore con privilegio mobiliare per €. 1.730,00 in 7 anni a far data dall'omologa, con degrado in chirografo per €. 3.870,96 (€. 2.652,80 + €. 1.245,16) con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 39,14 (€. 26,53+ €. 12,61);
5. pagamento di nominali €. 15.367,014 al 10% in favore di Agenzia Entrate Riscossione – IRPEF a ruolo, creditore con privilegio mobiliare per €. 1.500,00 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 13.830,43 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 140,10;
6. pagamento di nominali €. 7.620,23 al 10 % in favore di Agenzia Entrate – IVA non a ruolo, creditore con privilegio mobiliare per €. 800,00 in 7 anni a far data dall'omologa del



presente piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 6.858,21 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 69,47;

7. pagamento di nominali €. 1.747,42 al 9% in favore di SOGET S.p.a. – Bolli a ruolo, creditore con privilegio mobiliare per €. 155,27 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 1.590,15 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 16,11;
8. pagamento di nominali €. 210,21 al 9% in favore di Comune di L'Aquila, sanzioni violazione codice della strada, creditore con privilegio mobiliare per €. 17,23 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 191,29 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 1,94;
9. pagamento di nominali €. 305,59 al 9% in favore di Comune di Roma Capitale – sanzioni violazione codice della strada - creditore con privilegio mobiliare per €. 27,50 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta, con degrado in chirografo per €. 278,09 con soddisfazione al 1,013% pari ad €. 2,82;
10. pagamento di nominali €. 169.841,63 al 1,013% in favore dei Creditori chirografari per complessivi €. 1.721,07 in 7 anni a far data dall'omologa del presente piano e proposta.

La proposta prevede la formazione di tre classi:

- CLASSE N. 1 - Creditori ipotecari degradati in chirografo €. 106.349,05 – Alicudi S.P.V. s.r.l. e Caf S.p.a. per €. 106.349,05;
- CLASSE N. 2 – Creditori con privilegio mobiliare degradati in chirografo per complessivi €. 26.630,68 – Regione Abruzzo €. 3.870,96 (€. 2.625,80 + €. 1.245,16); Agenzia Entrate Riscossione €. 13.830,43; Agenzia delle Entrate €. 6.858,21; Soget S.p.a. €. 1.590,15; Comune di L'Aquila €. 191,29; Comune di Roma Capitale €. 278,09;
- CLASSE N. 3 - Creditori chirografari per natura €. 169.841,63: Tercas – Alicudi – Caf S.p.a. €. 85.000,00; Cooperfidi per garanzia fideiussoria €. 21.665,38 e spese legali €. 3.995,07, per complessivi €. 25.660,45; spese legali in favore di BPER sentenza Cooperfidi €. 3.995,07; BPER Banca fideiussioni solidali coniugi [REDACTED] a garanzia di [REDACTED] Lavori s.r.l. €. 21.183,18; BPER Banca fideiussioni solidali coniugi [REDACTED] a garanzia di [REDACTED] Lavori s.r.l. €. 21.665,39; BPER Banca fideiussioni solidali coniugi [REDACTED] a garanzia di [REDACTED] Lavori s.r.l. €. 12.337,54.

Rilevato che:

- va condiviso il giudizio di omogeneità delle classi così formate;
- il piano, nei termini in cui è formulato, è rispettoso delle cause legittime di prelazione, ciò anche in considerazione del fatto che al soddisfo dei creditori di rango e grado inferiore a quello garantito da privilegio ex art. 2753 c.c., si procederà attingendo dalla finanza esterna;



- non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori;
- è stato raggiunto il *quorum* dei consensi dei creditori, essendo stato espresso il consenso, in forma esplicita o implicita, entro il termine previsto dall'art. 11 co.1 l.3/2012, da parte di creditori rappresentativi dell'88,50% dei crediti ammessi al voto;
- sussistono garanzie di adempimento, in punto di fattibilità economica e non sussistono ragioni ostative in punto di fattibilità giuridica.

Con specifico riferimento al raggiungimento del *quorum*, giova precisare, in primo luogo, che il voto contrario espresso da Unipol rec spa, essendo stato espresso oltre il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza di omologa, non potrà essere computato, con conseguente applicazione del principio del silenzio assenso, previsto dallo stesso art. 11 co.1 l. 3/2012.

In secondo luogo, ritiene il Tribunale che il voto espresso da Alicudi SPV, benché tempestivamente inviato a mezzo pec, è stato espresso da un soggetto non munito di apposita procura speciale univocamente riconducibile alla società creditrice.

A tale proposito va rilevato che con ordinanza del 09/03/2020 era stato concesso all'avv. Del Torto, all'epoca in possesso di una generica procura alle liti resa dalla Intrum Italy s.p.a., termine perentorio per l'integrazione della predetta procura e la contestuale ratifica, da parte della società creditrice, da questi asseritamente rappresentata.

Ciò posto, anche a voler prescindere dalle contestazioni mosse dalla debitrice istante circa l'ammissibilità della concessione di tale termine, va in ogni caso rilevato che, pur all'esito dell'integrazione operata dall'avv. Del Torto (cfr. depositi del 09/04/2020 e 03/10/2020, quest'ultimo, peraltro, avvenuto oltre il termine concesso con ordinanza del 09/03/2020), manca in atti la prova della titolarità in capo alla Intrum Italy s.p.a. del potere di disporre, quale mandataria di Alicudi SPV, del credito da quest'ultima vantato nei confronti de [REDACTED]

Ne consegue l'inammissibilità del voto contrario espresso dall'avv. Del Torto per conto di Alicudi SPV con applicazione, anche in ordine a tale posizione, del meccanismo del silenzio assenso, previsto dall'art. 11 co.1 della l. 3/2012.

In definitiva, va condiviso il giudizio espresso dall'OCC con la relazione del 04/12/2019 nella quale si dà atto di una percentuale di consensi pari al 88,50% degli aventi diritto al voto.

Tutto ciò premesso e considerato

#### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC nella persona del dott. Giuseppe Schiavo nei termini indicati in parte motiva.

Dispone la pubblicazione della proposta e dell'accordo sul sito del Tribunale di L'Aquila, a cura della cancelleria, previo oscuramento dei dati inerenti le generalità dell'istante.



Dispone che i pagamenti vengano eseguiti direttamente dalla parte istante ai creditori secondo quanto previsto dal piano attestato dandone tempestiva comunicazione all'OCC, nella persona del gestore, dott. Giuseppe Schiavo.

Il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata seguita la pubblicità di cui all'art. 10 co.1 l. 3/2012 (03/10/2019).

L'Aquila, 27/04/2021

IL GIUDICE

*dott. Stefano Iannaccone*

